



COMUNE DI AMATRICE

Provincia di Rieti

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

N 5 delibera

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELLE STRUTTURE AGGREGATIVE DI PROPRIETÀ COMUNALE.

Data 18-01-2020

L'anno **duemilaventi** il giorno **diciotto** del mese di **gennaio** alle ore **11:15**, presso la struttura sita nell'area 0 si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione **Straordinaria** ed in **Prima** convocazione. Risultano presenti e assenti i seguenti Consiglieri:

Fontanella Antonio	SINDACO	P
DI MARCO ALESSANDRO	CONSIGLIERE	P
CAPRIOTTI FEDERICO	CONSIGLIERE	P
SERAFINI ALESSIO	CONSIGLIERE	P
MONTEFORTE PIERGIUSEPPE	CONSIGLIERE	P
VALERI ALBERTO	CONSIGLIERE	P
POMPEI STEFANO	CONSIGLIERE	P
NARDI LUIGI	CONSIGLIERE	P
PALOMBINI FILIPPO	CONSIGLIERE	P
CORTELLESI GIORGIO	CONSIGLIERE	P
SERAFINI ROBERTO	CONSIGLIERE	P

Partecipano alla seduta gli Assessori Esterni Dott. Massimo Bufacchi e Giambattista Paganelli

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale D.ssa **MANUELA DE ALFIERI**

Il Presidente Sig. **Antonio Fontanella**

in qualità di SINDACO

dichiara aperta la seduta dopo aver constatato il numero legale degli intervenuti, invita i Consiglieri Comunali a discutere in seduta Pubblica sull'argomento in oggetto.

Relaziona il Cons. Nardi Luigi. Viene dato per letto il Regolamento e si dà comunicazione delle strutture aggregative.

VISTO l'art. 163, commi 3 e 5, TUEL, relativo all'esercizio provvisorio di bilancio;

VISTO il Decreto del Ministero Dell'Interno del 13.12.2019, con il quale è stato predisposto il differimento per la deliberazione del bilancio di previsione 2020 -2022 degli Enti Locali dal 31.12.2019 al 31.03.2020;

PREMESSO CHE:

- in data 24 agosto 2016 si è verificato un evento sismico di particolare intensità che ha interessato molti dei Comuni delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria; in conseguenza di ciò è stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante "Dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L'Aquila il giorno 24 agosto 2016, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286";
- in data 24 agosto 2016 è stato emanato il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante "Integrazione al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, recante dichiarazione dell'eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a causa degli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Rieti, Ascoli Piceno, Perugia e L'Aquila il giorno 24 agosto 2016, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 4 novembre 2002, n.245, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286";con delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza inconseguenza degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito i l territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016
;
- in data 26 agosto 2016 è stata emanata l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 388, recante "Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24agosto 2016";
- l'articolo 6, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, prevede che all'attuazione delle attività di protezione civile provvedono, secondo i rispettivi ordinamenti e le rispettive competenze, le amministrazioni dello Stato, le regioni, le province, i comuni e le comunità montane, e vi concorrono gli enti pubblici, gli istituti e i gruppi di ricerca scientifica con finalità di protezione civile, nonché ogni altra istituzione e organizzazione anche privata. A tal fine, le strutture nazionali e locali di protezione civile possono stipulare convenzioni con soggetti pubblici e privati;
- ulteriori scosse di forti intensità si sono ripetute il 26 ottobre, il 30 ottobre e il 18 gennaio 2017 danneggiando ulteriormente il patrimonio edilizio;
- gli eventi sismici in parola hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei beni pubblici e privati, nonché danneggiamenti a strutture e infrastrutture ricadenti nel territorio del Comune di Amatrice;
- l'art. 20 del DLgs 50/2016 prevede:
“ 1. Il presente codice non si applica al caso in cui un'amministrazione pubblica stipuli una convenzione con la quale un soggetto pubblico o privato si impegni alla realizzazione, a sua totale cura e spesa e previo ottenimento di tutte le necessarie autorizzazioni, di un'opera pubblica o di un suo lotto funzionale o di parte dell'opera prevista nell'ambito di strumenti o programmi urbanistici, fermo restando il rispetto dell'articolo 80. (...)”;

VISTO E RICHIAMATO l'articolo 117 della Costituzione della Repubblica Italiana, al comma 6, che statuisce: “La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite”;

VISTO E RICHIAMATO l'articolo 42 del D. Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., nella parte in cui attribuisce la potestà regolamentare, fatta eccezione per i regolamenti riguardanti il personale, alla competenza del Consiglio Comunale;

RILEVATA la necessità e l'urgenza di dettare norme relative all'utilizzo delle strutture aggregative comunali realizzate, ex art.20 del D. Lgs. 50/2016, ovvero di coordinare l'attività per l'utilizzo delle stesse e per disciplinarne l'uso, conformemente alle loro destinazioni, con la clausola essenziale di non mutarne destinazione e di manlevare l'Amministrazione comunale concedente da qualsiasi danno a persone, cose e terzi che derivi dall'uso della cosa concessa in utilizzo temporaneo o continuativo;

PRESO ATTO, che a seguito del sisma, numerosi soggetti pubblici e privati hanno realizzato per il Comune opere provvisorie o definitive ad uso pubblico, ex art. 20 D.Lgs. 50/2016, quali strutture aggregative, che necessitano di una regolamentazione per il loro utilizzo;

VISTA la Legge 241/990;

ACQUISITI, altresì, sulla proposta della presente deliberazione i pareri dei Responsabili dei Servizi di cui all'art. 49 del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;

con voti favorevoli n. 8 ed astenuti n. 3 (Cons. Palombini Filippo, Cortellesi Giorgio e Serafini Roberto)

DELIBERA

1. DI APPROVARE la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente atto amministrativo che qui si intende integralmente riportata.

2. DI APPROVARE l'Allegato 1) – “Regolamento per l'utilizzo delle strutture aggregative di proprietà comunale” quale parte integrante e sostanziale del presente atto.

3. DI DICHIARARE, con separata votazione, con voti favorevoli n. 8 ed astenuti n. 3 (Cons. Palombini Filippo, Cortellesi Giorgio e Serafini Roberto) la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000.

La presente deliberazione viene così sottoscritta:

IL SINDACO

F.to Antonio Fontanella

IL SEGRETARIO

F.to MANUELA DE ALFIERI

Publicata il 31-01-2020

Reg. 190

IL SEGRETARIO

F.to MANUELA DE ALFIERI

E' copia conforme all'originale.

li,

IL SEGRETARIO

MANUELA DE ALFIERI

Il sottoscritto Segretario attesta che copia della deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio dal 31-01-2020 al 15-02-2020 e che nessun reclamo è stato sporto contro la medesima.

li,

IL SEGRETARIO

F.to MANUELA DE ALFIERI